

### Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

- Assoluzione  
 Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

#### Concorso di colpa: -

**Quantum:** Euro 2000,00 di ammenda

### Evento

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

### Fattispecie

Omettevano di assicurare, sia nello stabilimento che nei locali adibiti a deposito, il facile esodo dei lavoratori in caso di incendio o di altro pericolo grave ed immediato, consentendo che le uscite di sicurezza dei locali fossero ostruite da pneumatici (per circa 5.000 tonnellate) ammassati a ridosso di esse e che all'interno degli stessi fossero accatastati pneumatici e materiali in plastica ed alluminio (rispettivamente per circa mille tonnellate e trecento quintali), nonché di predisporre mezzi idonei di estinzione degli incendi, atteso che non vi erano idranti funzionanti, quattro estintori erano scarichi e sei erano scaduti.

### Soggetto leso

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro: Salute & Sicurezza

### Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

### Principio di diritto:

Un capannone, adibito a deposito di materiali lavorati o da lavorare, va considerato come luogo di lavorazione soggetto alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro in quanto in esso i lavoratori, sia pure saltuariamente, accedono per depositarvi le merci o prelevarle. Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare "le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero della unità produttiva ed al numero delle persone presenti". Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 34, stabilisce, al comma 1, lett. c) e d), che "nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici d'incendio devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto. Deve - inoltre - essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi". A mente dell'art. 15 c.p. "quando più leggi penali o disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito".

Nella fattispecie in esame, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 547 del 1955, art. 34, sono specifiche, rispetto a quelle, di carattere generale, di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, perchè contengono elementi specializzanti, costituiti dalla specificazione dei mezzi di prevenzione ed estinzione degli incendi e dalla espressa menzione dell'obbligo di assicurare, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.

### Note:

**Esito:** Annulla senza rinvio la sentenza del tribunale nel punto della determinazione delle pene dalle quali elimina, per ciascuno dei ricorrenti, quelle di euro 2.000,00 di ammenda; rigetta, nel resto, i ricorsi

### Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

**Anno:** 2006

**Numero:** 28350

**Sezione:** III

*cod. 39*

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*